

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Eugenio Curatola ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9854 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione alla udienza del 30.01.2020 e vertente

TRA

(...) nato a M. il (...)

(...) nata a M. il (...)

entrambi in proprio e nella qualità di genitori già esercenti la responsabilità sul figlio minore (...)

(...) nato a G. il (...)

rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Mi.Be. e Ro.Le.

- ATTORI -

E

"MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA", in persona del Ministro pro tempore

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

- CONVENUTO -

(...), nato a G. il (...)

rappresentato e difeso dall'Avv.to Gi.An.

- CONVENUTO -

(...), nata a (...) di P. il (...), in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (...)

(...), nato a F. (...)

rappresentati e difesi dall'Avv.to Fr.Da.

- CONVENUTI -

(...), in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (...)

- CONVENUTA - CONTUMACE -

"(...) S.P.A." (già "(...) S.p.a.") in persona del legale rappresentante pro tempore

Rappresentata e difesa dall'Avv.to Fr.Ma.

- CHIAMATA IN CAUSA -

OGGETTO: risarcimento danni

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - La presente controversia e le posizioni delle parti

Con atto di citazione in riassunzione, notificato nel febbraio 2015 ed integrato - su ordine del giudice ai sensi dell'art. 164,

comma 5 c.p.c. - in data 12 ottobre 2015 gli odierni attori esponevano che:

a) nell'anno scolastico 2008/2009 (...) aveva frequentato la terza media dell'Istituto (...) di Marina di Minturno;

b) all'alba del 24 novembre 2008, a seguito di un dolore avvertito ai testicoli, presso il presidio ospedaliero di Formio "(...)" gli era stata diagnosticato un idrocele bilaterale, in relazione alla quale era stato suggerito un intervento chirurgico; tale diagnosi era stata confermata in data 25 novembre 2008 presso l'Ospedale Militare del Celio;

c) la lesione subita da (...), di natura traumatica, era stata causata dalla condotta tenuta dai compagni di scuola (...) e (...), i quali dall'inizio dell'anno scolastico avevano spesso tirato calci al ragazzo, anche nei genitali, nell'orario di affidamento dei minori agli insegnanti;

d) la suddetta circostanza era nota agli stessi insegnanti fin dall'inizio dell'anno scolastico, come emerso dal verbale del Consiglio di Istituto del 28 novembre 2008;

e) in esito alle lesioni riportate, in data 22 dicembre 2008 (...) si era sottoposto ad un intervento di drenaggio ed incisione dello scroto;

f) gli atti di bullismo subiti dal minore all'interno dell'istituto scolastico avevano comportato una seria compromissione del suo equilibrio psico-fisico;

g) in virtù delle citate circostanze si era reso necessario il ricorso ad un supporto psicologico nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2009 e il mese di aprile 2009;

h) dai suddetti eventi erano derivati evidenti postumi di invalidità, valutati nel 7% di invalidità permanente e 120 giorni di invalidità temporanea (esiti di valido trauma contusivo dei testicoli, complicato da idrocele post traumatico bilaterale, chirurgicamente trattato, consistenti in persistenti algie testicolari bilaterali a riposo e sotto sforzo e sindrome ansiosa reattiva).

Alla luce di quanto esposto, gli odierni attori chiedevano in via principale l'accertamento della responsabilità degli insegnanti e della struttura scolastica, ai sensi dell'art. 28 Cost., o in subordine ex art. 1218 c.c. ed art. 2048 c.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni fisici, morali ed esistenziali, oltre alle spese mediche, subiti dagli stessi (...), (...) e (...) e quantificati in Euro 50.000,00 ovvero nella misura provata in giudizio.

In subordine, chiedevano la declaratoria della responsabilità di (...) ed (...) per colpa in educando sui figli minori e, in ogni caso, di (...) e (...), per le lesioni subite da (...), con conseguente condanna, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni fisici, morali ed esistenziali, oltre alle spese mediche, derivati dagli episodi di bullismo in questione, quantificati in Euro 50.000,00 ovvero nella misura in provata in giudizio.

Precisavano, al riguardo, che in relazione alle domande presentate erano intervenuti i seguenti atti interattivi della prescrizione: atto di citazione del 5 gennaio 2011 innanzi al Tribunale di Latina, Sezione di Gaeta e atto di citazione del 15 settembre 2012 innanzi al Tribunale di Roma.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, la quale eccepiva la nullità della citazione, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della "(...) S.p.a." (nuova denominazione sociale della "(...) S.p.a."), compagnia con la quale l'Istituto scolastico aveva stipulato una polizza assicurativa per l'anno scolastico 2008/2009; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto; in subordine, chiedeva la riduzione del quantum del risarcimento in quanto eccessivo e comunque la riduzione dello stesso nella misura dell'indennizzo corrisposto dalla compagnia assicurativa e della responsabilità riconosciuta per colpa in educando a carico di (...) ed (...).

Si costituivano in giudizio anche (...) e (...), i quali eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, dovuto alla circostanza che non era stata avanzata alcuna domanda di accertamento della responsabilità di (...) in ordine ai fatti contestati, eccependo altresì il difetto di legittimazione attiva in capo a (...) e (...), attesa la maggiore età di (...) e tenuto conto del fatto che da parte degli stessi non era stato dedotto alcun danno causativo di lesioni iure proprio. Eccepivano altresì la nullità di entrambi gli atti di citazione per indeterminatezza e genericità della domanda e chiedevano nel merito dichiararsi l'infondatezza della stessa - attesa anche la circostanza che essendo il 24 novembre 2008 un lunedì, l'idrocele poteva essere ascrivibile all'aver il (...) giocato a basket nel weekend - con condanna degli attori al risarcimento del danno per lite temeraria e per abuso del processo, ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c..

Da ultimo, si costituiva in giudizio (...), il quale eccepiva la prescrizione quinquennale dell'azione, deducendo che le domande finalizzate all'accertamento della colpa in educando erano sempre state avanzate nei confronti dei suoi genitori in proprio e mai nei confronti degli stessi quali rappresentanti di (...). Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda con condanna alle spese degli odierni attori.

Chiamata in causa, la compagnia "(...) S.p.a." eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo al "Ministero dell'Istruzione", alla luce della circostanza che l'Istituto (...) di Marina di Minturno era l'unico soggetto assicurato e, per l'effetto, chiedeva disporsi in via preliminare la propria estromissione dal giudizio, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione in quanto privo degli elementi di cui all'art. 164, comma 4 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata ed in subordine la ripartizione dell'eventuale condanna del "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" con (...) ed (...).

2 - L'oggetto del giudizio

Promuovendo il presente giudizio gli odierni attori (...) e (...) hanno chiesto il risarcimento dei danni fisici, morali ed esistenziali, oltre alle spese mediche, subiti da loro stessi e da (...), in relazione alle condotte tenute in orario scolastico dagli alunni (...) e (...), i quali, dall'inizio dell'anno avevano assunto la prassi di dare calci, anche nei genitali, a (...) e si sarebbero resi altresì colpevoli di atti di bullismo ai suoi danni.

Hanno dedotto, conseguentemente, la responsabilità per colpa in vigilando degli insegnanti e della struttura scolastica, ai sensi dell'art. 28 Cost., 1218 c.c. e 2048, secondo comma c.c., nonché dei genitori per colpa in educando ex art. 2048, primo comma, c.c.

3 - Le eccezioni preliminari

In relazione alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva spiegate in corso di causa, si osserva quanto segue.

3.1 - Non può trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a (...) e (...), in quanto, per giurisprudenza costante, la legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste - rispettivamente - di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla; mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatō ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio (Cass. Sez. 3° n. 13756/2006).

Attesa la circostanza che nel presente giudizio (...) e (...) agiscono anche in nome proprio, al fine del risarcimento dei danni subiti dalle condotte tenute da (...) e (...) presso l'Istituto (...) di Marina di Minturno, le quali, nelle prospettazioni attoree avrebbero arrecato un danno sia morale che patrimoniale, l'eventuale assenza di danni in capo ai medesimi attiene al profilo della fondatezza della domanda e non a quello della legittimazione alla sua proposizione.

3.2 - Del pari, risulta infondata la domanda della "(...) S.p.a." finalizzata all'estromissione dal giudizio alla luce del difetto di legittimazione attiva alla chiamata in causa del Ministero.

Tale eccezione, fondata sulla circostanza che l'unico soggetto assicurato sarebbe l'Istituto scolastico (...) di Marina di Minturno e non il Ministero convenuto, non tiene conto del

fatto che, per principio consolidato, nell'ambito dell'Amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il Ministero, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta Amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al M.I.U.R., gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso.

Interpretando diversamente il contratto, lo stesso si rivelerebbe del tutto privo di effetti, e addirittura privo di rischio assicurato, e dunque risulterebbe privo di causa negoziale, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. Conseguentemente si ritiene di dover adottare una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all'art. 1367 c.c. (cd. interpretazione utile), la quale, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto un qualche effetto, anziché negarglielo affatto (Cass. Sez. 3° n.3275/2016).

Ne deriva che, nella fattispecie, il contratto stipulato dalla Direzione Scolastica rientra nell'ambito del contratto per conto altrui disciplinato dall'art. 1891 c.c., con la conseguenza che il soggetto assicurato è in ogni caso il Ministero dell'Istruzione, (al fine di assicurare quest'ultimo per la responsabilità civile dei danni subiti dagli allievi ed ascrivibili ai docenti), con la conseguente legittimazione attiva dello stesso a procedere alla chiamata in garanzia della "(...) S.p.a."

3.3 - Da ultimo, non possono trovare accoglimento le eccezioni di difetto di legittimazione passiva avanzate da (...) e (...), essendo state proposte nei confronti degli stessi delle domande finalizzate ad una loro dichiarazione di responsabilità rispettivamente per colpa in educando e per gli atti di bullismo a carico di (...), con conseguente condanna al risarcimento dei danni fisici, morali ed esistenziali oltre alle spese mediche, subiti da (...), da (...) e da (...).

3.4 - Ulteriormente, in via preliminare, si rileva come nel verbale del 23 novembre 2017 sia stata evidenziata la circostanza che il procuratore delle parti (...) e (...), Avv. Francesca David, avrebbe avanzato domanda di sospensione volontaria dall'Albo degli avvocati, ai sensi dell'art. 20, comma 2 L. n. 247 del 2012, per via dell'assunzione di un incarico a Londra, incompatibile con l'esercizio della professione forense.

Al riguardo si osserva come tale circostanza, peraltro non provata né documentata, configuri un'ipotesi assimilabile a quella della cancellazione volontaria dall'Albo, la quale, comportando la perdita dello status di avvocato legalmente esercente, in virtù di

un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1 c.p.c., determina una causa di interruzione del processo (Cass. SS.UU. n.3702 del 13/2/2017).

Tuttavia, si rileva come la suddetta circostanza possa essere dedotta e provata solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte (Cass. Sez. 6°- 3, Ordinanza n.21359 del 6/10/2020; Cass. Sez. 3° n.1574 del 24/1/2020; Cass. Sez. 1° n. 17199 del 19/8/2016).

4 - La domanda nei confronti del Ministero

Con riferimento al merito della presente controversia, la domanda di S.C. nei confronti del Ministero dell'Istruzione è fondata e deve essere accolta.

In particolare, nel caso di specie è ravvisabile una responsabilità degli insegnanti per l'omessa vigilanza in ordine alle condotte lesive tenute nei confronti dell'odierno attore da parte degli altri allievi.

La domanda di accertamento della responsabilità degli insegnanti è stata nel caso di specie avanzata con riferimento agli artt. 28 Cost., 1218 c.c. e 2048, secondo comma c.c. Al riguardo si osserva che l'art. 28 Cost., nell'affermare che "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti", prevede che in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici, laddove l'art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312 nel prevedere la sostituzione dell' Amministrazione nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da "culpa in vigilando", quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione.

Riscontrata conseguentemente la legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione in ordine alla presente domanda, si ritiene che, benché nell'atto di citazione sia stata prospettata una responsabilità sia contrattuale, ex art. 1218 c.c. - da contatto sociale qualificato - che extracontrattuale ex art. 2048, secondo comma c.c., la responsabilità configurabile nel caso di specie sia di natura extracontrattuale.

In particolare, non è ravvisabile una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., in quanto la stessa è stata riconosciuta dalla giurisprudenza limitatamente alle ipotesi di autolesioni procurate dall'allievo a sé stesso, atteso che non può ritenersi fatto illecito, obiettivamente antiggiuridico, la condotta dell'allievo che procuri danno, non già ad un terzo, ma a sé stesso.

Al contrario, l'art. 2048, comma 2 c.c. si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presupponendo quindi un fatto obiettivamente antiggiuridico, lesivo di un terzo (Cass. civ. Sez. Unite, 27/06/2002, n. 9346).

Ai sensi dell'art. 2048, secondo comma c.c., gli insegnanti rispondono del fatto illecito dei loro allievi per il tempo in cui questi ultimi sono sotto la loro sorveglianza, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto, con un superamento della presunzione di responsabilità che "postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età" (Cass. Sez. 1° n.9337/2016).

Nel caso di specie è pacifico che alcuni allievi della scuola, tra cui lo stesso (...), avessero denunciato, all'inizio dell'anno scolastico, giochi inopportuni che implicavano calci, anche nei genitali, ai compagni. Tale circostanza, emersa nel verbale del Consiglio di Istituto del 28 novembre 2008, ha trovato ulteriore conferma nel successivo verbale del 28 aprile 2009, nell'ambito del quale è stato altresì specificato che la suddetta segnalazione era intervenuta una sola volta e ad inizio dell'anno scolastico.

Al riguardo si osserva come la presenza anche di una sola doglianza da parte degli studenti, all'inizio dell'anno scolastico, circa le "abitudini" invalse tra i compagni imponeva un obbligo di stringente sorveglianza da parte degli insegnanti, allo scopo di adottare tutte le misure idonee a prevenire simili condotte, anche e alla luce della giovane età degli studenti coinvolti (alunni di terza media)

La responsabilità degli insegnanti, peraltro, non poteva essere esclusa alla luce del fatto che tali eventi avrebbero potuto verificarsi nei corridoi o nei bagni della scuola, come affermato nel verbale del Collegio dei docenti del 28 novembre 2008, in quanto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli allievi si estende per tutto il tempo in cui i medesimi fruiscono della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

In effetti, "l'art.2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo" (Cass. Sez. 3° n.916/1999).

Nel caso di specie non è stata fornita la prova liberatoria, in quanto, pur essendo noto al corpo docente il fatto che gli alunni della struttura scolastica fossero dediti a giochi potenzialmente pericolosi, non sono state comunque adottate misure organizzative idonee a prevenire il danno subito da (...).

Per quanto attiene al nesso causale tra le condotte contestate e i danni subiti dal figlio degli attori, va sottolineato che dalla relazione del C.T.U. Dott. (...) è emerso che il pregresso idrocele bilaterale post-traumatico trattato chirurgicamente, alla luce dell'esame della documentazione in atti, "tenuto conto della storia anamnestica così come si ricava dal racconto dell'interessato e dagli atti di causa, e direttamente collegabile alla vicenda traumatica scrotale di cui è stato vittima l'interessato".

Dagli atti di causa, peraltro, non è emerso che le lesioni subite dal (...) siano state frutto di un infortunio occorso durante l'attività di basket, cui lo studente era dedito anche nei weekend (v. interrogatorio formale dello stesso (...))

5 - La domanda nei confronti delle altre parti convenute

5.1 - In merito alla domanda finalizzata alla declaratoria di responsabilità di (...) e (...) per le lesioni subite da (...), con conseguente condanna, ciascuno per il proprio titolo al risarcimento dei danni fisici, morali ed esistenziali, subiti dagli odierni attori, si rileva come la stessa sia stata avanzata solo in fase di integrazione dell'atto di citazione per opera del giudice ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c..

In ordine a tale nuova domanda, (...) ha dichiarato, nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di non accettare il contraddittorio, mentre (...), nel costituirsi, ne ha eccepito l'avvenuta prescrizione, sull'assunto che le domande degli odierni attori sarebbero sempre state avanzate e nei confronti dei suoi genitori in proprio, per violazione della culpa in educando, e mai nei confronti degli stessi quali rappresentanti di (...).

Al riguardo si osserva, comunque, come tale domanda sia stata abbandonata dalla difesa attorea, in quanto non riproposta nel foglio di precisazione delle conclusioni e nelle memorie conclusionali.

5.2 - La domanda subordinata, finalizzata al riconoscimento della responsabilità per culpa in educando di (...) e (...) sui figli (...) e (...), non può trovare accoglimento nel merito.

Sul punto si osserva che è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui "La responsabilità del genitore (ex art. 2048, comma primo, c.c.) e quella del precettore (ex art. 2048, comma secondo, c.c.) - per il fatto commesso da un minore capace di intendere e volere mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo - non sono tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa "in vigilando" (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa "in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti" (Cass. Sez. 3° n.12501 del 21/9/2000).

Nel caso di specie, tuttavia, non è stato provato che la condotta cui ascrivere il danno subito da (...) sia stata tenuta da (...) e da (...), né sono stati provati i presunti atti di bullismo di cui gli stessi si sarebbero resi responsabili.

In particolare, dalle risultanze istruttorie è emerso che il gioco di colpire, anche nei genitali, i compagni di classe, costituisse un'abitudine invalsa negli allievi della struttura scolastica, ma non risulta che gli unici a tenere la suddetta condotta fossero gli allievi i cui genitori sono stati citati nel presente giudizio.

Sia (...) che (...), nel dicembre 2008 hanno inoltrato al Dirigente scolastico missive nelle quali hanno escluso la loro colpevolezza in ordine ai fatti in esame.

La prova per testi, peraltro, non ha fornito elementi decisivi in merito.

In effetti, la teste S.V., madre di un compagno di classe di (...), ha riportato fatti non percepiti personalmente ma riferiti da suo figlio e dagli odierni attori. In particolare, sul capo 9, relativo alla colpevolezza di (...) e di (...), la teste ha affermato di averne avuto conoscenza perché ne aveva parlato con altri genitori e "con i genitori di G.". Il richiamo ai genitori di G., odierne parti del giudizio, evidenzia come la testimonianza in esame sia qualificabile come *afe relato actoris* ovvero vertente su fatti e circostanze di cui la teste è stata informata dai soggetti che hanno proposto il giudizio, così che la rilevanza di tale assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (Cass. Sez. 1° n.569/2015). Relativamente al richiamo ad altri genitori, lo stesso evidenzia un riferimento ad altri soggetti che non possono aver assistito durante l'orario scolastico ai fatti di cui alla presente controversia.

Anche con riguardo ai lamentati atti di bullismo la teste si è limitata a ricondurli al ricovero presso il pronto soccorso ospedaliero occorso nel novembre 2008, senza che su tale punto la testimonianza abbia in alcun modo ampliato il quadro probatorio a carico di (...) e (...).

Gli stessi provvedimenti disciplinari adottati dall'Istituto scolastico nei confronti dei due ragazzi sono stati presi in relazione all'ammissione di aver partecipato ai "giochi" pericolosi e non per lo specifico atto compiuto ai danni del (...) (ciò. Quantomeno, è quello che risulta dalla documentazione prodotta e dagli elementi di prova introdotti in giudizio)

Ne deriva che, non essendo stata provata la circostanza che i responsabili delle lesioni arrecate a (...) fossero M.P. e (...), ben essendo possibile che tali lesioni fossero riconducibili ad altri studenti, non può essere riconosciuta la responsabilità per culpa in educando, ex [art. 2048, primo comma, c.c.](#) di (...) e A.M.P..

6 - La domanda delle parti attrici in proprio

La domanda volta al risarcimento dei danni fisici, morali ed esistenziali patiti da (...) e (...), in proprio non può essere accolta.

A tale riguardo si osserva come - sebbene le lesioni subite dal figlio G. e gli asseriti atti di bullismo possano essere astrattamente considerati quali eventi causativi di un danno all'integrità psico-fisica dei genitori - nella presente controversia non sia stata fornita la prova dei danni dagli stessi sofferti.

In particolare, il danno, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è in re ipsa ma va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi, che solo dall'interessato possono essere dedotti, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. Inoltre, non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale.

Nel caso di specie, non essendo stato provato alcun danno all'integrità psico - fisica subito da (...) e (...), la domanda risarcitoria in esame deve essere respinta

7 -1 danni subiti da (...)

In ordine al danno subito da (...), la domanda risulta finalizzata al risarcimento dei danni fisici, morali ed esistenziali, oltre alle spese mediche.

Al riguardo si osserva come per giurisprudenza costante, "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo" (Cass. SS.UU. n. 26972/2008).

Il CTU ha quantificato il danno biologico nella misura del 2-3%, in assenza di evidenze di carattere psichiatrico. Inoltre, è stata individuata una incapacità totale ad attendere alle funzioni proprie dell'età nella misura di gg. 20 totali.

Ulteriormente, è stata rappresentata la circostanza che non sono state presentate spese mediche a documentazione né è prevedibile che ve ne siano in futuro.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale adito che la liquidazione del danno non patrimoniale subito da (...) dovrà essere effettuata applicando le Tabelle di Roma (non avendo peraltro parte attrice chiesto espressamente la liquidazione secondo le Tabelle di Milano).

È noto, in proposito, il principio (enunciato da Cass. n. 12408/2011, ribadito in seguito da Cass. n. 20895/2015) secondo cui "la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona ... presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto". È noto, peraltro, che a tali pronunce si sono contrapposte altre decisioni, che, da un alto hanno riconosciuto la legittimità dell'applicazione di tabelle diverse da quelle c.d. milanesi, quando ciò comporti comunque un equo ristoro e la liquidazione sia supportata da idonea motivazione a riguardo (Cass. 18.11.2014, n. 24473; Cass. 30.6.2011, n. 14402) e, dall'altro, hanno ritenuto legittima l'applicazione di tabelle diverse da quelle in suo presso il Tribunale adito, quando la decisione sia supportata da adeguata motivazione che giustifichi il discostarsi dai para-metri riferiti ai precedenti giurisprudenziali dell'ufficio giudiziario giudicante (cass. 2.8.2011, n. 16866). In ogni caso, è riconosciuto al giudice il potere di non seguire le tabelle milanesi, non solo liquidando in aumento, ma anche in diminuzione rispetto ad esse (Cass. 7.7.2015, n. 13982), quando ricorrano circostanze concrete che ne giustifichino l'abbandono (Cass. n. 20895/2015 cit.; Cass. n. 15733/2015 e, da ultima, Cass. n. 8884/2020)

Dunque, ferma restando l'adesione al principio fondante di Cass. n.12408/2011 cit., ossia essere "l'equità non soltanto regola del caso concreto, ma anche parità di trattamento" e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa sentenza, deriva da una "operazione di natura sostanzialmente ricognitiva", si reputa adeguato a perseguire lo scopo indicato liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate peraltro anche da altri Tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso nazionale in materia di responsabilità civile (non emergendo, del resto, motivi obiettivi e particolari per discostarsi dall'utilizzazione di tale sistema equitativo uniforme).

Per pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale nella sua interezza, va effettuata una valutazione personalizzata delle sofferenze patite dal soggetto leso in conseguenza del fatto illecito dedotto in lite (v. Cass. Sez. Un. n.26972/08).

Nel caso in esame, per la liquidazione delle varie componenti del danno non patrimoniale, si deve tenere in debita considerazione l'indubbia sofferenza patita dal giovane per la specifiche modalità che hanno portato all'illecito, in effetti, anche se non è stata accertata l'effettiva sussistenza di veri e propri atti di bullismo, non vi è dubbio che essere stato preso di mira nell'ambito del "gioco" posto in essere dai compagni di scuola ha potuto comportare riflessi negativi a livello esistenziale e morale, riflessi evidenziati dallo stesso

C.T.U. ("sono presenti dei rilievi di carattere psicologico con un modesto screscio ansioso..in assenza di evidenze di carattere psichiatrico)

Alla stregua di tali considerazioni - tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto, dell'entità dei postumi permanenti (2-3%), dell'incapacità temporanea assoluta di gg.20 -

il danno non patrimoniale subito dal (...) viene personalizzato ed equitativamente liquidato nel modo seguente:

Euro 3.000,00 per il danno da incapacità permanente

Euro 1.000,00 per il danno da incapacità temporanea

Euro 10.000,00 per il danno morale soggettivo (comprensivo del danno c.d. esistenziale)

Il tutto per un totale di Euro 14.000,00, al valore attuale della 1 moneta (importo devalutato al 2008: Euro 12.153,00)

Applicando gli interessi compensativi al saggio legale sulla somma iniziale via via rivalutata, l'importo dovuto complessivamente all'attualità risulta pari a Euro 15.600.00. somma che deve essere posta a carico del Ministero convenuto

8 - La garanzia assicurativa

Dalla documentazione in atti risulta provato che l'Istituto (...) al momento dei fatti era coperto dalla polizza stipulata con la (...), ora "(...) S.p.a.", convenuta nel presente giudizio. La stessa dovrà dunque tenere indenne, nei limiti della polizza, il "Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca" dalle somme che quest'ultimo dovrà corrispondere a parte attrice all'esito del presente giudizio.

9 - Le spese di lite

In ragione della soccombenza, il Ministero deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da (...) (ivi comprese le spese di C.T.U.), spese che si liquidano come in dispositivo.

Nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta, così come in fase di precisazione delle conclusioni, (...) e (...) hanno chiesto la condanna degli odierni attori al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Al riguardo, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere" (Cass. Sez. 1° n.3464. del 9/2/2017; Cass. Sez. 3° n.9060 del 6/6/2003).

Nel caso di specie la controversia insorta tra le parti è riconducibile ad un'ordinaria controversia in materia di risarcimento danni, non riscontrandosi i presupposti di una infondatezza della domanda, tale da giustificare la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

La particolarità delle questioni sollevate e l'oggettiva difficoltà nel definire esattamente i fatti storici dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le altre parti in causa.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...), (...) e (...) nei confronti del "MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA", di (...), di (...), di (...) e di (...) nonché sulla domanda proposta nei confronti della chiamata in causa "(...) S.P.A.", ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- 1) condanna il "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di (...) della somma di Euro 15.600,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- 2) respinge tutte le altre domande proposte dalle parti attrici nei confronti delle parti convenute;
- 3) condanna il "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da (...), spese che si liquidano in Euro 4.546,00, di cui Euro 546,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese di C.T.U., spese generali, I.V.A. e contributi come per legge, somme da distrarsi in favore dell'avv. Ro.Le., procuratore antistatario;
- 4) condanna la "(...) S.p.a." a tenere indenne il "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", nei limiti della polizza, delle somme che quest'ultimo è tenuto a versare in conseguenza della presente sentenza;
- 5) compensa per il resto le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma il 30 giugno 2021.

Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2021.